

cronologici⁵; è anche possibile che Timagene non sia estraneo alla scelta di Teopompo quale autore-guida per la parte centrale delle *Storie Filippiche*.

Infatti la conservazione del monografico titolo teopompeo per un'opera ben più vasta di storia universale, che si sarebbe potuta intitolare più semplicemente e più giustamente *Storie* come quelle, altrettanto universali, di Eforo e di Polibio, è certo in primo luogo un omaggio al grande storico di Chio, ma essa non esclude un sotteso parallelo polemico tra Filippo II e Augusto (come una generazione prima e in modo ben più esplicito Cicerone aveva scritto *Filippiche* contro M. Antonio): entrambi avevano affossato la libertà rispettivamente dei Greci e dei Romani e per di più Augusto non era stato capace di riunificare l'impero universale di Alessandro, figlio di Filippo, giacché non era stato capace di sot-tomettere i Parti.

La questione partica emerge dunque anche in Trogo come ineliminabile topica di ogni critica al principato augusteo; nello storico voconzio essa non è però sola, bensì affiancata all'altra idea, non mutuata, ma personale, che il progressivo spostamento dell'egemonia mondiale (la *translatio imperii*) da est a ovest non è destinato ad arrestarsi a Roma e all'Italia, ma ad oltrepassarle per approdare alle sue province occidentali di Gallia e Spagna, sulle quali le *Storie Filippiche* si chiudono, secondo un auspicio, che Trogo forse condivideva con altri intellettuali gallici e che si ripresentò sotto forma di profezia druidica durante la gravissima crisi del 69 d.C.⁶

Queste considerazioni mi inducono in ultima analisi a dissentire dall'A., laddove (p. 114) egli sembra ritenere l'*animus* di Trogo genericamente antiromano, ma sostanzialmente filoaugusteo, soprattutto perché le *Storie Filippiche* terminano con la menzione del *bellum Cantabricum* e della conseguente sottomissione dei barbari Ispanici alle leggi della civiltà: menzione doverosa, ma insufficiente a ribaltare l'impostazione globale di un'opera, che finiva per essere alternativa e, per certi aspetti, addirittura opposta ai liviani *Ab Vrbe condita libri*.

GIUSEPPE ZECCHINI

⁵ Come notava M. SORDI, *Timagene di Alessandria, uno storico ellenocentrico e filobarbaro*, in *ANRW*, II, 30, 1, Berlin-New York 1982, 775-97.

⁶ Cfr. il mio *La profezia dei druidi sull'incendio del Campidoglio nel 69 d.C.*, in *CISA*, X, Milano 1984, 121-31.

FERDINANDO ZUCCOTTI, *Furor haereticorum*.

Studi sul trattamento giuridico della follia e sulla persecuzione della eterodossia religiosa nella legislazione del tardo impero romano, Milano, Università degli Studi di Milano, 1992 (Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, Pubblicazioni dell'Istituto di diritto romano). Un vol. di pp. XVI-564.

«Accostare l'analisi relativa al trattamento giuridico del *furiosus* all'indagine sui fondamenti normativi della persecuzione religiosa, seguendo i nessi terminologici ma altresì sostanziali che le fonti del tardo impero sembrano presupporre, anche in una prospettiva strettamente giuridica, tra i due istituti» (p. 6) è l'idea nuova che l'A. utilizza come falsariga metodologica per tentare di ricondurre ad un'unità sistematica tutta la serie dei provvedimenti che costituiscono l'insieme della normazione romano-cristiana contro l'eterodossia religiosa. Dopo due successive note introduttive (pp. VII-IX e IX-X), l'*Indice* (pp. XI-XV) e un'ulteriore *Premessa* (con la quale si giunge alle pp. 3-7), il testo vero e proprio si apre con una sezione dedicata a *Follia e ragione tra diritto pagano e mondo cristiano (L'archeologia della follia: in margine a Foucault)* (pp. 9-44). In essa, partendo dalla *Histoire de la folie a l'âge classique* dello studioso francese, viene affrontato il problema della storia della follia nell'antichità (con particolare riferimento al mondo greco-romano) e, quindi, al problema della follia nel diritto romano di età classica. L'attenzione, poi, attraverso la questione del trattamento del *furor haereticorum* nel *codex Theodosianus*, transita su problemi di diversa natura, quali il rapporto tra l'anomalia mentale e la coercizione religiosa o i legami tra diritto, etica e medicina, per non dire dell'eziologia demoniaca della follia o degli intrecci tra follia e peccato e tra follia e male.

È a questo punto, dopo aver affrontato tutte queste tematiche, che l'A. si addentra in una lunga disquisizione sui *Fondamenti della persecuzione dell'eterodossia religiosa sulla legislazione romano-cristiana* (pp. 43-227) che, insieme all'altra ampia discussione sulla questione de *La responsabilità penale del folle tra sistematica giuridica ed eziologie medico-teologiche della malattia mentale* (pp. 285-447), costituisce il corpo del volume, col solo breve intermezzo di una sintetica trattazione della questione de *La coercizione statale in materia di culto e di fede nella storia del diritto romano* (pp. 229-83). Si passa infine alle conclusioni, che sono raccolte nella

sezione finale, intitolata *'Furor e eterodossia' come categorie sistematiche della repressione criminale romana* (pp. 449-89). Chiudono il libro alcuni corposi indici: *l'Indice delle fonti* (pp. 491-517), distinte in *Fonti giuridiche* (pp. 493-500), *Fonti non giuridiche* (pp. 501-16) e *Fonti epigrafiche* (p. 517); *l'Indice degli autori* (pp. 519-34); *l'Indice analitico* (pp. 535-64).

Esprimere un giudizio complessivo sul volume dello Zuccotti non è impresa facile. Sicuramente, infatti, si tratta di un lavoro che rivela un'ottima conoscenza degli argomenti trattati, acquisita con uno sforzo di ricerca il cui valore sarebbe comunque risaltato a sufficienza anche senza appesantire il testo con l'aggiunta più o meno utile di un centinaio di pagine di copertine, controcopertine, dediche, introduzioni, premesse, precisazioni, titoli e indici vari. Inoltre, anche il tentativo di andare alla ricerca di una possibile chiave di lettura unitaria per fenomeni e situazioni in apparenza non omogenei quali il trattamento giuridico della follia e la persecuzione religiosa rivela, a mio giudizio, una notevole intelligenza quanto meno nella fase di impostazione della ricerca. Il valore di tutto ciò, peraltro, può essere percepito ed appropriatamente valutato dal lettore solo in minima parte: più che sul significato complessivo dei diversi passaggi che si susseguono nella trattazione, infatti, chi legge lo scritto dello Zuccotti è costretto a concentrare tutta la propria attenzione sui singoli contenuti per non perdere mai il filo del periodare quanto mai involuto e pesante col quale l'A. si esprime. Periodi di venti righe (ma alle pp. 224-25, ad esempio, il lettore s'imbatte in un periodo di ben 31 righe!), con più di un inciso o parentesi, costituiscono qui non l'inevitabile eccezione, ma una caratteristica stilistica ricercata a bella posta. A ciò si deve aggiungere lo scontro (più che l'incontro) con un lessico gratuitamente infarcito di termini non solo ricercati, ma anche desueti (si veda, a puro titolo di esempio, l'uso del termine 'ultroneo' a p. 115). Cosicché, dalla combinazione delle due caratteristiche, nascono periodi di questo genere (cito da p. 489): «... si è tentato di mettere in luce talune impostazioni costruttive su cui il diritto romano in materia religiosa appare a lungo strutturare la reazione dell'ordinamento al fenomeno deviante, individuandole in concezioni eziologiche che, apparentemente metagiuridiche come la intrinseca negatività ontologica e soprattutto psichica dell'illecito religioso e la sua conseguente valenza contaminatoria, appaiono viceversa rivelarsi forse precise categorie sistematiche

della normazione repressiva una volta superati i vari condizionamenti che separano la mentalità moderna dalla percezione antica di tali aspetti del mondo fenomenologico: ...».

Questo vezzo dell'A. di preoccuparsi più di presentare al lettore ammirevoli, ma complicatissime architetture sintattiche intessute di preziosismi lessicali, che di esprimere i propri concetti in un linguaggio scientificamente rigoroso, ma al tempo stesso facilmente comprensibile senza eccessivi sforzi interpretativi su ogni singola frase, sminuisce gli indubbi pregi del testo, giacché, impegnati come si è a non perdere il filo di un discorso che si dipana faticosamente attraverso un percorso logico reso spesso tortuoso da incisi e postille più o meno utili, è giocoforza perdere di vista il disegno generale dell'opera. Cosicché ciò che resta, alla fin fine, nella mente e nella memoria di chi legge, è una congerie di problematiche sviscerate sin nei più minimi dettagli (quasi sempre con un non comune rigore di analisi e con puntuali riferimenti alle fonti antiche e alla bibliografia scientifica più recente), ma delle quali è poi difficile dire se e quanto possano effettivamente trovare tra di loro un collegamento logico secondo la suggestiva chiave interpretativa proposta dall'A.

ALBERTO BARZANÒ

CONCETTA MOLÈ VENTURA, *Principi fanciulli. Legittimismo costituzionale e storiografia cristiana nella tarda antichità*, Catania, Edizioni del Prisma, 1992. Un vol. di pp. IX-364.

Il libro è diviso in due parti, la I (pp. 5-199) riguardante la *Historia ecclesiastica* di Rufino, la II (pp. 205-88) invece il *Chronicon* gallico del 452. A sua volta la I parte si articola in tre capitoli, che indagano la genesi e la fortuna dell'opera storica di Rufino (concepita e in parte composta già prima del 402 con una destinazione non limitatamente aquileiese e gratificata di un successo intenso, ma di breve durata), la polemica di Rufino sugli imperatori fanciulli e la sua ideologia imperiale (distante tanto da Ambrogio quanto da Agostino e vicina piuttosto ad Eusebio, di cui sviluppa il principio del potere imperiale come ricompensa elargita da Dio ad un uomo per i suoi meriti, applicandolo non solo a Costantino, ma anche a Gioviano, Valentiniano I e Teodosio). La II parte è divisa in due capitoli, dedicati alla prospettiva spazio-